

Pubblicato il 10/10/2019

Sent. n. 4815/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5978 del 2015, proposto da:

[omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Enrico Angelone in Napoli, via Cervantes, 64, con il seguente recapito digitale: PEC, raffaele.montefusco@ordineavvocatita.it;

contro

Comune di Ercolano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Mainelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Rispoli in Napoli, piazza Trieste e Trento n. 48, con il seguente recapito digitale: PEC, nicolamainelli@avvocatinapoli.legalmail.it;

per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n. [omissis] col quale il dirigente del Settore pianificazione urbanistica - Ufficio condono edilizio - del comune di Ercolano ha rigettato la domanda di sanatoria edilizia di cui alla legge n. 724/1994, prot. n. [omissis].

- in uno a tutti gli atti anteriori, connessi e conseguenti ivi compresi:

a) la relazione istruttoria redatta in data 6 agosto 2009 dall'Ufficio Condono Edilizio;

b) la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, di cui alla nota prot. n. [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2019 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con l'odierno ricorso, notificato l'11 novembre 2015 e depositato il successivo 3, [omissis] ha impugnato, per l'annullamento, il provvedimento prot. n. [omissis] col quale il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica-Ufficio Condono edilizio del Comune di Ercolano ha rigettato la domanda di sanatoria edilizia n. [omissis], presentata il [omissis] ed avente ad oggetto un manufatto per civile abitazione di circa mq 50, alla via [omissis].

2.- Il comune di Ercolano si è costituito in giudizio con memoria depositata il 19 aprile 2016.

Con memoria depositata il 10 ottobre 2018, ha formulato deduzioni difensive chiedendo il rigetto del ricorso.

3.- La causa è stata inserita nel ruolo dell'udienza pubblica del 16 luglio 2019, per essere quindi trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.- La ricorrente ha formulato il seguente motivo di censura:

Violazione degli artt. 32 e 35 della legge n. 47/1985; dell'art. 39 L. n. 724/1994; eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria; violazione degli artt. 10 e 10-bis L. n. 241/1990.

L'amministrazione non contesta l'oggettiva idoneità delle opere per funzionalità e completezza ad essere oggetto di sanatoria, bensì che l'interessata non abbia dimostrato la data di ultimazione delle opere e, pertanto, il rispetto del termine del 31 dicembre 1993, sancito in via inderogabile dall'art. 39 L. n. 724/1994.

2.- Il ricorso è infondato.

L'amministrazione comunale ha correttamente adempiuto agli oneri imposti dalla normativa per consentire la partecipazione dell'interessata ed il conseguente contraddittorio procedimentale.

Con nota del Settore Pianificazione urbanistica comunale prot n. [omissis], il competente organo comunale aveva chiesto alla ricorrente di fornire un'autodichiarazione attestante la data di ultimazione delle opere oggetto di sanatoria edilizia.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, l'amministrazione comunale, con nota prot. n. [omissis], ricevuta il 14 successivo, ha rinnovato la richiesta; anche in questo caso non risulta che la ricorrente abbia fornito riscontro.

3.- Né appaiono in alcun modo risolutive le osservazioni che la ricorrente ha formulato con la nota acquisita al protocollo dell'ente al n. [omissis], in replica alla comunicazione di preavviso di rigetto (prot. n. [omissis]).

Al riguardo la ricorrente osservava che le conclusioni alle quali perveniva il comune in merito alla data di ultimazione delle opere si sarebbero fondate in via esclusiva e quindi erronea sul verbale dei vigili. Quest'ultimo, tuttavia, in nessun punto farebbe esplicito riferimento al periodo di costruzione, soffermandosi solo sulla descrizione di una porzione di fabbricato allo stato rustico (porzione di 50 mq.) già definita sia planimetricamente (muratura con blocchi in lapilcimento) sia altimetricamente (solaio di copertura con putrelle in ferro e tavelloni) e quindi conforme ai requisiti per la sanabilità fissati dal legislatore.

4.- L'assunto non persuade il Collegio.

Deve al contrario rilevarsi non solo che gli agenti della Polizia municipale – come da verbale prot. n. [omissis] - hanno effettuato il sopralluogo dopo oltre tre mesi dal termine del 31 dicembre 1993 ma che, al momento delle verifiche, gli interventi edilizi erano in corso di realizzazione.

Sul punto è appena il caso di rammentare che i verbali redatti dalla Polizia Municipale, in quanto atti provenienti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, hanno indubbia valenza privilegiata che di per sé – ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. - è sufficiente a provare i fatti accertati rispetto sia allo stato di fatto sia allo “status quo ante” (in questo senso, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 703; Id., sez. V, 5 novembre 2010, n.7770; anche questa Sezione, 28 agosto 2018, n. 5291), fatta salva la possibilità per gli interessati di proporre le appropriate azioni giurisdizionali, quali la querela di falso che non risulta sia stata esperita dalla ricorrente, volte a smentirne il relativo contenuto (Cons. Stato, sez.VI, 31 gennaio 2012, n. 478).

5.- In ogni caso, secondo costante e condivisa giurisprudenza (cfr. sentenze di questa sezione, 10 ottobre 2017, n. 4732 e 27 agosto 2016, n. 4108) spetta al privato richiedente e non all'Amministrazione, l'onere di dimostrare la data di ultimazione delle opere abusive allo scopo di fruire dei benefici riconosciuti dalla normativa speciale in materia di sanatoria edilizia.

Questo perché, in ossequio al principio di vicinanza degli strumenti di prova (art. 2697 cod. civ.), solo l'interessato può fornire inconfutabili documenti che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca in cui l'abuso è stato realizzato.

La prova deve essere rigorosa; a questo fine, non risultano da sole sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, richiedendosi invece una documentazione certa ed univoca, sull'evidente presupposto che nessuno meglio di colui che richiede la sanatoria e ha realizzato l'opera può fornire elementi oggettivi sulla data di realizzazione dell'abuso. In difetto di siffatta prova, l'Amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria dell'abuso (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2019, n.4769).

6.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'amministrazione comunale di Ercolano, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente al procuratore, per dichiarato anticipo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

L'ESTENSORE

Gianmario Palliggiano

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO